



REGOLAMENTO DELL'ASST GAETANO PINI-CTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)



Sommario

Art. 1	Premessa	3
Art. 2	Finalità del regolamento.....	3
Art. 3	Segnalanti	4
Art. 4	Segnalazioni anonime.....	5
Art. 5	Oggetto della segnalazione	5
Art. 6	Contenuto della segnalazione	6
Art. 7	Canali e modalità di presentazione della segnalazione	7
Art. 8	Modalità di presentazione della segnalazione – Canali di segnalazione interni	7
A.	Mediante piattaforma wistleblowingPA.....	7
B.	Tramite modulo cartaceo.....	8
B1.	Posta tradizionale	8
B2.	Posta elettronica.....	8
B3.	Posta interna.....	9
C.	Incontro diretto	9
Art. 9	Gestione delle segnalazioni	9
Art. 10	Modalità di presentazione della segnalazione – Canale di segnalazione esterno.....	10
Art. 11	Divulgazione pubblica	11
Art. 12	Denuncia all’Autorità giurisdizionale	11
Art. 13	Misure conseguenti di prevenzione della corruzione	11
Art. 14	Le tutele del segnalante	11
A	Obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante	12
B	Tutela dalle ritorsioni.....	133
C	Limitazioni di responsabilità	14
D	Le misure di sostegno	14
Art. 15	Tutela della riservatezza del segnalato	15
Art. 16	Disposizioni finali.....	15



1. Premessa

La tutela delle persone che segnalano violazioni è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), che ha, in particolare, introdotto tre concetti fondamentali:

- la tutela dell'anonimato del denunciante;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

La materia è stata novellata dal d. lgs. n.24 del 10 marzo 2023, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La segnalazione di illeciti è uno degli strumenti di prevenzione della corruzione più rilevanti, attraverso il quale si realizza una importante funzione di emersione di fenomeni di natura corruttiva o illegalità, con ricadute positive, in primo luogo sull'organizzazione (in quanto la segnalazione di illeciti permette di ridurre per il futuro il rischio che gli stessi si presentino nuovamente), ma anche sulla consapevolezza etica del dipendente, dal momento che diviene parte attiva al processo di gestione del rischio corruttivo.

Il presente regolamento, pertanto, intende:

- a) favorire la cultura della legalità all'interno dell'ASST Gaetano Pini-CTO, attribuendo allo strumento del whistleblowing la funzione di permettere una sollecita e riservata collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) ed il personale dell'Azienda stessa;
- b) facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi, garantendo la tutela dell'anonimato dei soggetti che denunciano condotte illecite, di natura commissiva od omissiva, delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- c) rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

2. Finalità del regolamento

La disciplina in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge sia nel settore pubblico che in quello privato.

Garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che in caso di ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o mediante la divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'Azienda e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Scopo del presente Regolamento è quello di declinare a livello aziendale quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni e, in particolare, di definire le modalità di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica, le modalità di gestione delle segnalazioni e quelle volte a rendere effettive le misure di protezione di cui al Capo III



del medesimo D.Lgs. n. 24/2023 in favore dei soggetti previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5 d.lgs. n. 24/2023.

Il presente regolamento, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e alle Linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023, disciplina le segnalazioni, la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, relative alle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 24/2023.

3. Segnalanti

I soggetti che possono inoltrare le segnalazioni, la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, sono quelli individuati dall'art. 3, commi 3, 4 e 5 d.lgs. n. 24/2023:

- dipendenti dell'ASST medesima e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l'Azienda in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe (art. 3, comma 3, lett. a);
- lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda (art. 3, comma 3, lett. d);
- lavoratori e/o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda (art. 3, comma 3, lett. e);
- liberi professionisti e/o consulenti che prestano la propria attività presso l'Azienda (art. 3, comma 3, lett. f);
- volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Azienda (art. 3, comma 3, lett. g);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Azienda (es.: i componenti dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV), del Collegio Sindacale, ecc. art. 3, comma 3, lett. h).

Le tutele previste al Capo III d.lgs. n. 24/2023 si applicano (art. 3, comma 4) anche:

- qualora il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.



Godono altresì delle misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 anche i seguenti soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche:

- il facilitatore, ovvero il soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante che fornisce consulenza e sostegno a quest'ultimo nel processo di segnalazione (art. 3, comma 5, lett. a);
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante e che effettua una divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (art. 3, comma 5, lett. b);
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (art. 3, comma 3, lett. c);
- gli enti di proprietà del segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica ricomprendendo sia quelli in cui il segnalante è titolare di un ente in via esclusiva sia in compartecipazione maggioritaria con terzi (art. 3, comma 5, lett. d);
- gli enti presso i quali il segnalante lavora pur non essendone proprietario (ad esempio, il dipendente di una impresa fornitrice di beni e servizi che segnala una violazione avvenuta presso l'ASST);
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, ovvero enti con i quali l'amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti (ad esempio, il dipendente di uno degli enti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio che segnala violazioni compiute nell'ambito della gestione dello stesso servizio da un ente associato);
- i segnalanti anonimi se sono stati identificati e hanno subito ritorsioni.

4. Segnalazioni anonime

L'Azienda registra e si riserva la facoltà di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ovvero quelle rispetto alle quali non è possibile ricavare con certezza l'identità del segnalante.

Le segnalazioni anonime circostanziate, dettagliate, complete, verificabili e, ove possibile, supportate da elementi probatori sono oggetto di approfondimento e sono valutate anche ai fini di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

Qualora il segnalante anonimo venga successivamente identificato e che abbia comunicato ad ANAC misure ritorsive può beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni anonime ricevute e registrate sono conservate per cinque anni dalla data di ricezione delle stesse.

5. Oggetto della segnalazione

Oggetto di segnalazione, denuncia o di divulgazione pubblica sono le informazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, relative alle violazioni di norme dell'Unione Europea e nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda.

Tali violazioni possono consistere in violazioni del diritto nazionale, in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 ma anche in violazioni del diritto dell'Unione



Europea previste all'art.2 comma 1, lett. a) nn. 3, 4, 5 e 6.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (art. 2, comma 1, lett. b).

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento anche le comunicazioni ad ANAC di misure ritenute ritorsive adottate dall'Azienda nei confronti del segnalante, denunciante o di chi ha effettuato divulgazioni pubbliche in ragione della segnalazione.

Non sono oggetto di segnalazione (art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 24/2023) ai fini del presente regolamento:

- le contestazioni, rivendicazioni e/o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di impiego pubblico ovvero inerenti al proprio rapporto di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate. Possono essere tuttavia ricondotte nelle tutele di whistleblowing le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'Azienda;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate nei Regolamenti e nelle Direttive dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative che prevedano apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa, sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

Restano comunque ferme le specifiche discipline previste dall'art. 1, commi 3 e 4 d.lgs. n 24/2023.

6. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata contenendo il maggior numero di elementi che consentano di effettuare la più adeguata gestione della segnalazione stessa ed in particolare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti che possono riferire sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti (allegati) che possono confermare l'attendibilità di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ai fini della formulazione della segnalazione è sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un fatto illecito si sia verificato, comprese le ipotesi di eventi



illeciti/irregolari non ancora perfezionati seppure in presenza di elementi precisi e concordanti prodromici all'accadimento dell'evento stesso.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni formulate nell'esclusivo interesse personale del segnalante, contenenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accertamenti di diritti denegati al segnalante; doglianze di carattere personale del segnalante; rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con colleghi.

7. Canali e modalità di presentazione della segnalazione

Le segnalazioni effettuate dai whistleblowers possono essere di tre tipologie. Nello specifico, consistono in:

- a) segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, che viene presentata tramite un apposito canale interno all'Azienda. Questo canale di segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto e alla relativa documentazione;
- b) segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, che avviene tramite un canale esterno, attivato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e che sappia garantire le tutele di riservatezza menzionate al punto precedente;
- c) divulgazione pubblica: vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (art. 2, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 24/2023).

L'Azienda, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 24/2023, garantisce la ricezione e la trattazione delle segnalazioni mediante l'attivazione di canali interni la cui gestione è affidata al RPCT aziendale secondo le modalità descritte dal successivo paragrafo 8.

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'Azienda nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima devono essere inviate ad ANAC, che ha la competenza esclusiva in materia.

8. Modalità di presentazione della segnalazione – Canali di segnalazione interni

L'ASST Gaetano Pini- CTO ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

A. Mediante piattaforma WistleblowingPA

Il link di accesso alla piattaforma informatica è pubblicato nella sezione di "Amministrazione trasparente" https://www.asst-gaetanopini-cto.it/amministrazione_trasparente/altri-contenuti-prevenzione-dellacorruzione/whistleblowing-policy dove è altresì reperibile l'apposita informativa privacy.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT).

Il canale criptato richiede la compilazione di un modulo informatico.

A seguito di invio della segnalazione, l'applicativo genera un codice "identificativo univoco" o "key code" di 16 cifre che la persona segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione, allegare evidenze documentali/multimediali, inserire le proprie informazioni identificative qualora



non fornite all'atto della segnalazione, conoscere i riscontri forniti dal RPCT e dialogare con quest'ultimo.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria, al RPCT, il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio). I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT ed eventualmente dai dipendenti espressamente autorizzati.

Si raccomanda l'utilizzo della segnalazione informatica, a mezzo piattaforma online, in quanto strumento tecnicamente più adeguato a garantire la riservatezza dei dati in essa riportati.

B. Tramite modulo cartaceo

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando il modello (ALL.1) allegato al presente Regolamento, dopo aver preso visione della informativa sul trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" al link <https://www.asst-pini-cto.it/tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti>.

Il "Modulo per la segnalazione di violazioni" (Allegato 1) è sempre disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" al link <https://www.asst-pini-cto.it/tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti>.

Il segnalante è tenuto ad indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale s'intende mantenere riservata la propria identità e di beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni con il suindicato modulo possono essere effettuate con una delle seguenti modalità:

➤ B1. mediante posta tradizionale

Per usufruire della tutela prevista dal d.lgs. n. 24/2023, il segnalante deve inviare il modulo compilato e gli eventuali allegati, in doppia busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "RISERVATA" (senza ulteriori informazioni es. mittente), indirizzata a: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - ASST Gaetano Pini-CTO - Piazza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano.

La prima busta con il modulo di segnalazione e fotocopia del documento di riconoscimento deve essere inserita in una seconda busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT").

Il RPCT provvede a registrare la segnalazione su un apposito repertorio dedicato visibile esclusivamente al RPCT ed eventualmente ai dipendenti espressamente autorizzati.

➤ B2. mediante posta elettronica

Per usufruire della tutela prevista dal d.lgs. n. 24/2023, il segnalante deve inviare il modulo compilato e gli eventuali allegati all'indirizzo di posta elettronica: trasparenzaeanticorruzione@asst-pini-cto.it ad uso esclusivo del RPCT ed eventualmente dei dipendenti espressamente autorizzati, avendo cura di indicare nell'oggetto "RISERVATO".

Il RPCT provvede a registrare la segnalazione su un apposito repertorio dedicato visibile esclusivamente al RPCT medesimo ed eventualmente ai dipendenti espressamente autorizzati.



➤ **B3. mediante posta interna**

Il modulo compilato potrà essere inviato, a mezzo posta interna da consegnare al Protocollo Generale dell'Azienda, in busta sigillata indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASST Gaetano Pini-CTO, con la dicitura RISERVATA PERSONALE.

Anche nel caso in cui la segnalazione venga presentata con le modalità sopra descritte, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT ed eventualmente dai dipendenti espressamente autorizzati.

C. Tramite incontro diretto

Richiedendo un appuntamento, in via riservata, al RPCT che è tenuto a fissare l'audizione entro 10 giorni dalla richiesta. Il RPCT provvederà, nell'occasione, a redigere apposito verbale.

Il RPCT è tenuto a rilasciare al segnalante, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, un avviso di ricevimento della segnalazione stessa.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata, comunque entro sette giorni dalla ricezione, al RPCT garantendo la massima riservatezza dei contenuti e dandone contestuale notizia al segnalante.

Qualora la segnalazione riguardi comportamenti illeciti/irregolarità in cui è coinvolto anche il RPCT, la segnalazione dev'essere inviata direttamente ad ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa (reperibili sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

La segnalazione ricevuta erroneamente da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere inoltrata tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla ricezione, al RPCT garantendo la massima riservatezza dei contenuti e dandone contestuale notizia al segnalante.

9. Gestione delle segnalazioni

Il RPCT procede, in primo luogo, alla valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e, conseguentemente, avvia l'istruttoria interna sui fatti descritti nella segnalazione, mantenendo l'assoluto riserbo sull'identità del segnalante ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati.

Il RPCT è tenuto a effettuare un'attività di verifica e di analisi di quanto segnalato, non spettando il compito di accertare responsabilità individuali di qualunque natura ovvero di svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti dell'Azienda.

Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza, potrà avvalersi della collaborazione di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti sono individuati dal RPCT medesimo e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.

Se la segnalazione viene ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT può richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne. Tale richiesta interrompe il termine di conclusione del procedimento. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta di accertamenti, senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Il RPCT, qualora dalla valutazione dei fatti emerga la manifesta infondatezza della segnalazione (es. se valuta la segnalazione una semplice lamentela personale o verifica che il fatto riportato è già stato



riscontrato) procede motivatamente all'archiviazione nel fascicolo, informando il segnalante.

Nel caso in cui il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, è tenuto a rivolgersi agli Organi e alle Autorità preposte interne e/o esterne, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il procedimento di valutazione della segnalazione da parte del RPCT **deve concludersi non oltre i 90 giorni dal ricevimento della stessa**, fatta salva la necessità di interruzioni e/o di motivate proroghe in considerazione della complessità della vicenda.

All'esito dell'istruttoria il RPCT è tenuto, entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, a informare il segnalante circa l'esito stesso.

Gli esiti dell'istruttoria possono, dunque, essere i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e inviata a uno o più dei seguenti soggetti in relazione ai profili d'illiceità/irregolarità riscontrati:
 - Ufficio Procedimenti Disciplinari aziendale;
 - ANAC;
 - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - Autorità giudiziaria;
 - Procura della Corte dei Conti.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.

10. Modalità di presentazione della segnalazione – Canale di segnalazione esterno

È possibile effettuare una segnalazione esterna tramite gli appositi canali attivati dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) quando, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna di cui al precedente articolo non è attivo;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC alla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. Per quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo si fa rinvio alle Linee Guida emanate dalla stessa ANAC con delibera del 12 luglio 2023, n. 311: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.



11. Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica, al fine di consentire al segnalante il conseguente accesso alle misure di tutela, deve avvenire qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 15 d.lgs. n. 24/2023, ovvero qualora:

- l'ASST Gaetano Pini-CTO non ha dato riscontro ad una segnalazione nei termini previsti e ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro entro i termini previsti;
- la persona ha effettuato una segnalazione esterna direttamente ad ANAC, la quale non ha dato riscontro al segnalante entro i termini previsti;
- la persona ha effettuato direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona ha effettuato direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

12. Denuncia all'Autorità Giurisdizionale

Il segnalante può rivolgersi alle competenti Autorità giudiziarie e contabili per effettuare una segnalazione di condotte illecite di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo aziendale.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio, anche qualora abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali descritti ai paragrafi precedenti, ciò non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria o contabile relativamente a fatti penalmente rilevanti ovvero in ipotesi di danno erariale.

13. Misure conseguenti di prevenzione della corruzione

I Responsabili delle strutture aziendali interessate, in collaborazione con il RPCT, in conformità alle previsioni del vigente PIAO, sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza, effettuano l'analisi o la rivalutazione dell'analisi dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuano i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di abbattimento del rischio corruttivo.

14. Le tutele del segnalante

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 comprende le seguenti tutele:

- a) tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- b) tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'Azienda a causa della segnalazione effettuata;
- c) limitazioni della responsabilità nel caso in cui il segnalante, nei limiti previsti dalla Legge, sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà;
- d) misure di sostegno da parte degli Enti del Terzo settore.



A. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'identità del segnalante e degli altri soggetti previsti dall'art. 3 d.lgs. n. 24/2023 e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, sono protette in ogni contesto successivo alla segnalazione e non possono essere rivelate senza il consenso dell'interessato. Il divieto in parola è da intendersi riferito anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del dipendente non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del denunciante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Diversamente, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante, e sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità. In ogni caso la difesa dell'incolpato dovrà dedurre e comprovare, in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive, l'indispensabilità della conoscenza dell'identità del segnalante.

In particolare, è possibile che l'identità del segnalante venga rilevata in presenza del consenso dell'interessato e qualora venga richiesta con comunicazione scritta e motivata:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della persona coinvolta.

La segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, nonché all'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

In caso di divulgazione pubblica la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui il segnalante abbia intenzionalmente rivelato la propria identità. Qualora nella divulgazione pubblica non venga rivelata la propria identità (attraverso uno pseudonimo o nickname), tale divulgazione viene equiparata ad una segnalazione anonima.



B. Tutela dalle ritorsioni

I soggetti di cui all'art. 3 d.lgs. n. 24/2023 che, nell'interesse dell'integrità dell'Azienda, effettuano una segnalazione, denuncia ovvero divulgazione pubblica di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, non possono subire alcuna ritorsione, da intendersi come *"... qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"* (art. 2, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 24/2023).

Le fattispecie che integrano una ritorsione sono quelle elencate, non tassativamente, all'art. 17 d.lgs. n. 24/2023 cui si fa rinvio.

Affinché si configuri una ritorsione e, conseguentemente, i soggetti di cui all'art. 3 d.lgs. n. 24/2023 possano beneficiare del sistema di tutele previsto dal medesimo d.lgs. n. 24/2023 è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere fondato motivo di ritenere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili, che le informazioni sulle violazioni siano veritiere (non sono sufficienti semplici supposizioni ovvero "voci di corridoio");
- le informazioni sulle violazioni rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento;
- la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II d.lgs. n. 24/2023 e del presente Regolamento;
- sussista uno stretto collegamento tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subita, direttamente o indirettamente, dal segnalante.

Le misure ritorsive, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate ad ANAC (art. 19 d.lgs. n. 24/2023) alla quale è affidato il potere esclusivo di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica di informazioni relative a violazioni.

Nel caso in cui ANAC accerti la natura ritorsiva di atti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Nel caso in cui venga accertata la misura ritorsiva degli atti/comportamenti/omissioni dall'Azienda, questi sono nulli e in caso di licenziamento, al lavoratore spetta il reintegro nel posto di lavoro. L'atto/comportamento/omissione può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'Azienda indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

I soggetti aziendali che mettono in atto, suggeriscono o propongono misure ritorsive sono direttamente responsabili dei danni causati.

L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza (art. 19, comma 1 d.lgs. n. 24/2023).

Le tutele sopra descritte non sono garantite nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo



grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni non veritiere riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante/denunciante/che ha effettuato una divulgazione pubblica va inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile la protezione del segnalante per eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Qualora l'eventuale processo penale che si è instaurato in seguito alla segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica venga archiviato, il segnalante conserva comunque le tutele sopra previste.

Inoltre, resta fermo che il danno derivante da reato deve esser stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave. La sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal Giudice, non comporta il venir meno delle suddette tutele.

C. Limitazioni di responsabilità

La segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica effettuata nell'interesse dell'integrità dell'Azienda costituisce scriminante rispetto alla rivelazione e alla diffusione delle informazioni relative alla violazione.

Le persone che segnalano, denunciano ovvero effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile (art. 20, commi 1 e 2 d.lgs. n. 24/2023).

In particolare, detta scriminante riguarda la rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto, escludendo l'integrazione dei reati di cui agli artt. 326 "Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio", 622 "Rivelazione del segreto professionale" e 623 "Rivelazione dei segreti scientifici e industriali" del codice penale.

Il whistleblower non può parimenti essere accusato della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà ex art. 2105 del codice civile.

La norma ha inteso effettuare, infatti, un bilanciamento tra l'esigenza di garantire la segretezza di cui alle citate disposizioni, da una parte, e la libertà del whistleblower di riferire circa le violazioni di cui sia venuto a conoscenza, l'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione.

La scriminante opera solamente qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rilevazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione (non sono sufficienti semplici illazioni, ma il segnalante deve ragionevolmente ritenere che quelle informazioni siano indispensabili per fare emergere la violazione);
- la segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 e dal presente Regolamento.

D. Le misure di sostegno

L'art. 18 d.lgs. n. 24/2023 prevede l'istituzione presso l'ANAC, di un elenco di Enti del Terzo settore



convenzionati che possono fornire misure di sostegno alle persone segnalanti e fornire, a titolo gratuito informazioni, assistenza e consulenza in merito a:

- modalità di segnalazione;
- misure di protezione dalle ritorsioni;
- diritti della persona coinvolta;
- modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

15. Tutela della riservatezza del segnalato

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato e delle altre persone menzionate nella segnalazione. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

L'Azienda è, pertanto, tenuta ad aver cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, della tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato e delle altre persone menzionate nella segnalazione al fine di proteggere entrambi dai pregiudizi, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

Le medesime garanzie di riservatezza sono garantite anche al facilitatore sia con riferimento all'identità che all'attività in cui l'assistenza si è concretizzata.

I dati relativi ai soggetti segnalati, ad altre persone menzionate nella segnalazione e ai facilitatori sono in ogni caso tutelati secondo quanto previsto dalla disciplina in materia dei dati personali.

Tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, il Titolare del trattamento dovrà, in ogni caso, adottare cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno dell'Azienda in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.

La tutela dei soggetti menzionati nella segnalazione e dei facilitatori si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicazione del nominativo del soggetto all'Autorità giudiziaria o contabile.

16. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al d.lgs. n. 24/2023 e alle Linee guida di ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni.

ALLEGATO 1: "Modulo per la segnalazione di violazioni".